



La riforma dello sport anche e non solo alla luce del D.Lgs. 36/2021 e Correttivo

RIMINI, 27-29 gennaio 2023

Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Con la pubblicazione in G.U. del 2.11.2022 del D.Lgs 163/2022 riguardante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 36/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo, **si concretizza il processo iniziato con la legge delega n. 86/2019 afferente l'ordinamento degli enti sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, e la normativa sul lavoro sportivo che abroga, per tale ambito, l'art. 67, co. 1, lett. m) del D.P.R. 917/1986.**

Analizziamo in sintesi le **previsioni di carattere fiscale contenute del D.Lgs 36/2021**, nonché quelle situazioni che indirettamente implicano conseguenze fiscali.

Preliminarmente si segnala che la Riforma dello Sport trova attuazione con la pubblicazione di cinque dei sei Decreti che costituiscono lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega 08/08/2019 n.86.

Riforma dello Sport: i cinque decreti attuativi

D.Lgs. 36/2021	Disposizioni in materia di enti professionisti e dilettantistici e di lavoro sportivo
D.Lgs. 37/2021	Rappresentanza atleti e società sportive e professione agente sportivo
D.Lgs. 38/2021	Norme sicurezza, costruzione e ammodernamento impianti sportivi
D.Lgs. 39/2021	Semplificazioni e adempimenti relativi a organismi sportivi
D.Lgs. 40/2021	Sicurezza nelle discipline sportive invernali



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Le tappe dell'attuazione

sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs 40/2021, nonché quelle del D.Lgs. 36/2021 limitatamente alle previsioni contenute negli art. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e Titolo VI (articoli 43-50, pari opportunità)

1° gennaio 2022

entrata in vigore dei decreti, D.Lgs. 37/2021 e 38/2021, i quali sono rispettivamente rubricati "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo" e "Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"

1° gennaio 2023

31 agosto 2022

è entrato in vigore il D.Lgs. 39/2021 relativo all'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (detto anche RAS) e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica

1° luglio 2023

prevista l'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2021, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021

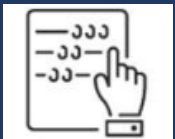


Il limite di esenzione fiscale sui compensi sportivi sale da 10mila a 15mila e **NON coincide con quello previdenziale**

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Compensi fino a 10.000,00 esenzione fiscale e previdenziale	Compensi inferiori a 5.000,00 esenzione fiscale e previdenziale
Da 10.000,00 a 30.658,28 Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Tra 5.000,00 e 15.000,00 soggetti a contribuzione, ma esenzione fiscale
Da 30.658,28 Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Superiori a 15.000,00 contribuzione e tassazione secondo le logiche ordinarie



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Importanti Novità

1) Abrogazione della qualifica di redditi diversi come stabilito dall'art. 67, c. 1, lett. m), primo periodo del D.P.R. 917/1986.

2) Individuazione di 3 fasce di compensi:

- Inferiori a 5.000,00 euro
- Compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro
- Superiori a 15.000,00 euro

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (Art. 36 d.Lgs 36/2021)

- I compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di € 15.000,00.
- La parte eccedente € 15.000,00 sarà assoggettato a tassazione con le ordinarie aliquote fiscali.



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



AUTOCERTIFICAZIONE

Il decreto correttivo prevede che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilasci autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

- In **ambito professionistico** è previsto, se presenti i presupposti, che le retribuzioni corrisposte agli atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, non costituiscono reddito fino all'importo massimo di € 15.000,00.
- Tale regime fiscale si applica alle società sportive, per gli sport di squadra, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 mln di euro.



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art. 35 D.Lgs 36/2021)

- La nuova disciplina sul lavoro sportivo fissa a 5.000,00 euro annui la soglia di esenzione, oltre la quale i compensi sportivi saranno soggetti a contribuzione.

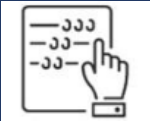
	Ente gestore previdenziale di riferimento	Aliquota %
Lavoratori sportivi subordinati settore professionistico o dilettantistico	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS	0,33 da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00
Lavoratori sportivi autonomi o titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa	Iscrizione Gestione separata INPS	0,25 da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



- Previsto l'obbligo assicurativo Inail per il lavoratore sportivo subordinato e il lavoratore sportivo co.co.co.
- L'onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.
- Onere di versamento a carico del committente



- Secondo quanto sancito dal comma 8-ter Art. 23 D.Lgs 163/2022 -correttivo all'articolo 35 D.Lgs. 36/2021- fino al 31 dicembre 2027 è prevista la riduzione del 50% delle aliquote dovute alla Gestione separata INPS, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo.
- Non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore riconosciute per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale e disoccupazione

Tassazione dei premi

Il decreto correttivo prevede che i premi riconosciuti da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'ambito del dilettantismo, siano soggetti a una ritenuta alla fonte del 20% in base all'art. 30, co. 2 d.p.r. 600/1973.con possibilità di rivalsa.



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Esonero dalla ritenuta 4% sui contributi
(co. 1, art. 12 D.Lgs 36/2021)



Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Imposta di Registro in misura fissa
(co. 2, art.12 D.Lgs 36/2021)



Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Presunzione natura di spesa pubblicitaria
(co. 3, art.12 D.Lgs 36/2021)



Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, co. 1, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Spunti di riflessione

Riforma del lavoro sportivo e IRAP

Con la Riforma del lavoro sportivo cambia la natura di compensi in esenzione:

Compensi art. 67 co.1 lett.m), Tuir



qualificati come REDDITI DIVERSI

Compensi art.25 e ss. D.Lgs 36/2021



qualificati come REDDITI DA LAVORO

Fino ad oggi, per le asd che hanno optato per il regime 398/1991, non sono imponibili ai fini IRAP le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67 co.1 lett. m) Tuir

mentre

in assenza di una disciplina speciale di favore, ad oggi non ancora emanata, i nuovi compensi sportivi (benché in esenzione ai fini IRPEF fino alla soglia di 15.000) sembrerebbero soggiacere alla normativa Irap (salvo deroghe, l'aliquota ordinaria da calcolarsi sulla base imponibile è del 3,9%)



Novità fiscali della Riforma dello sport dopo l'approvazione del correttivo al D.Lgs 36/2021



Spunti di riflessione

In attesa di un raccordo normativo tra la vecchia disciplina e le nuove regole in materia di lavoro sportivo, ci si chiede in che modo considerare i limiti di esenzione sui compensi sportivi nel primo anno fiscale dal momento che fino a giugno resterà in vigore la normativa disposta dall'art. 67 DPR 917/86 (con limite annuo di esenzione fino a 10.000,00 euro) mentre dal 1° luglio saranno operativi i nuovi limiti tributari e contributivi.

Possibili risoluzioni:

- 1) Per il 2023 rimane comunque valida la soglia dei 10.000,00 euro;
- 2) Per il 2023 è necessario effettuare un calcolo proporzionale «pro-quota» andando a rideterminare il limite in base ai mesi di validità della normativa, $10.000/12*6$).

